



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Caltanissetta, composto dai magistrati:

Calogero D. Cammarata Presidente rel.

Gregorio Balsamo Giudice

Andrea G.A. Gilotta Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso iscritto al n. 35/2015 R.G. pre-fallimentare proposto dalla società Calpeda s.p.a. al fine di ottenere la dichiarazione di fallimento della società: Italmont s.r.l. in liquidazione con sede in Caltanissetta via Canonico Pulci 11/A; P.I. e C.F. 01307460855;

visti i documenti allegati ai fascicoli di parte nonché quelli acquisiti agli atti della procedura prefallimentare;

udita la relazione del giudice relatore;

rilevato:

che la società odierna ricorrente vanta crediti, almeno per la somma riconosciuta da controparte, per oltre € 120.000,00 per forniture effettuate e non pagate dalla Italmont s.r.l.;

che appare indubbia, alla stregua della visura camerale versata in atti, la ricorrenza del presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento stante la natura commerciale dell'attività svolta dalla società odierna resistente;

ritenuto che ricorre il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento in quanto manifesta appare la situazione di insolvenza in cui versa la società resistente posta in liquidazione;

considerato a tal proposito:

che secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, condiviso da questo collegio, non ravvisandosi ragioni per discostarsene, “ *Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del*



patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte"(cfr. Cass. Civ. 2009 n. 21834),

che pertanto, assume rilievo preminente l'esame e la valutazione degli elementi attivi del patrimonio sociale e la verifica della loro consistenza tale da assicurare il soddisfacimento dei creditori sociali;

che è stata disposta una consulenza tecnica al fine accertare la sufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti della società, tenendo conto dei criteri di valutazione e dei principi contabili da adottare in fase di liquidazione;

ritenuto:

che la relazione depositata il 18.2.2016 dal consulente tecnico nominato non è stata oggetto di rilievi da parte della società resistente che nulla ha contestato o dedotto a proposito degli esiti cui è giunto l'ausiliario del Tribunale né dei criteri di valutazione da quest'ultimo adottati;

che la relazione è stata redatta dal consulente previo puntuale esame della documentazione già acquisita agli atti della procedura e di quella messa a disposizione dalla società debitrice e le conclusioni cui è giunto sono puntualmente motivate e argomentate e pertanto possono assumersi a fondamento dell'odierna statuizione;

considerato che il nominato consulente ha accertato l'insufficienza dell'attivo della "Italmont S.r.l. in liquidazione" a soddisfare tutti i debiti della società evidenziando un deficit patrimoniale stimato in € 762.105,00;

ritenuto che il non contestato prospetto di sintesi finale elaborato dal consulente tecnico (cfr. pag. 19 della relazione depositata il 18.2.2016) rende evidente lo squilibrio patrimoniale tra le voci costituenti l'attivo patrimoniale, rideterminate secondo i principi contabili, e le voci del passivo, anch'esse rideterminate e ciò anche a prescindere dai crediti iscritti a ruolo il cui importo è stato comunicato al Consulente successivamente al deposito della relazione di consulenza;

ritenuto, pertanto, che l'attività di liquidazione non potrà consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;

ritenuto che quanto sopra esposto dimostri lo stato d'insolvenza della Italmont s.r.l. in liquidazione non in grado, con la liquidazione degli elementi attivi del patrimonio sociale, di soddisfare le obbligazioni contratte;

ritenuto, pertanto, che ne debba essere dichiarato il fallimento;

P.Q.M.



Il Tribunale visti gli art. 1, 5, 6, 15, 16, 17 e 146 R.D. 1 marzo 1942 n. 267, nel testo modificato dai D.L.vi 9 gennaio 2006, n.5 e 12 settembre 2007, n.169;

DICHIARA

Il fallimento della società: Italmont s.r.l. in liquidazione con sede in Caltanissetta via Canonico Pulci 11/A;
P.I. e C.F. 01307460855; REA CL- 61327;

nomina giudice delegato il dott. Calogero D. Cammarata e Curatore il Dott. Angelo Pio Cammalleri con studio in Caltanissetta via F. Paladini n. 222 C.F. CMM NLP 82H24 C351A.

ordina al liquidatore della società fallita di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Stabilisce il giorno 12 luglio 2016 alle ore 9.30, per l'esame dello stato passivo da aver luogo avanti il predetto giudice delegato.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione della domanda di insinuazione mediante ricorso, sottoscritto anche personalmente dalla parte e formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, da trasmettere, unitamente ai documenti comprovanti il credito fatto valere, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e che quest'ultimo avrà cura di indicare nell'avviso di cui all'articolo 92.

Autorizza l'anticipazione delle spese da parte dell'Erario per mancanza di fondi.

Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del giorno 23.3.2016.

Il Presidente rel.
Calogero D. Cammarata

